

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 122 del 28-12-2017

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA-ESONERO PER PASSI CARRABILI NON INDIVIDUATI CON APPOSITO SEGNALE DI DIVIETO DI SOSTA

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 15:25, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in sessione Ordinaria in Prima convocazione, inizia la seduta che è stata partecipata ai Signori componenti il Consiglio a norma di legge; in relazione al punto in oggetto risultano presenti i Signori:

GAMBINI MAURIZIO	P	SIROTTI MASSIMILIANO	P
PAGANELLI SANDRO	P	MAGNANELLI ENRICO	Α
ROSSI NICOLA	P	MUCI MARIA CLARA	A
ANDREANI UMBERTO	P	SESTILI PIERO	A
VITTORIA RAFFAELLA	P	FEDRIGUCCI GIAN FRANCO	P
FOSCHI ELISABETTA	P	SCARAMUCCI FEDERICO	P
BALDUINI GIUSEPPE	P	CALCAGNINI BRUNELLA	P
SCALBI LAURA	P	FORTI EMILIA	A
VETRI MARIANNA	P		

Risultano pertanto presenti n. 13 e assenti n. 4 componenti il Consiglio.

Assume la presidenza FOSCHI ELISABETTA in qualità di PRESIDENTE assistito dal Vicesegretario Dr. COLONNELLI UMBERTO anche con funzioni di verbalizzante.

• Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La seduta è Pubblica.

II Presidente nomina i seguenti scrutatori: ANDREANI UMBERTO SCALBI LAURA

In continuazione di seduta - n. 17 dell' ordine del giorno.

* * *

Il Presidente pone in discussione l'argomento indicato in oggetto, che viene illustrato all'assemblea dall'Assessore Magrini, in conformità alla proposta di deliberazione depositata agli atti nella cartella a disposizione dei consiglieri.

Intervengono quindi nella discussione i Consiglieri Fedrigucci, Scaramucci e il Sindaco; i relativi interventi vengono registrati su supporto informatico, agli atti del Comune, per essere successivamente trascritti a cura dell'Ufficio Segreteria.

A questo punto esce la consigliera Vittoria: SONO PRESENTI N. 12 CONSIGLIERI.

Al termine della discussione il Presidente pone in votazione la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che in attuazione del D.Lgs.15/11/1993 n. 507 con deliberazione consiliare n. 42 del 23.4.1994 è stato approvato il "Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa" da ultimo modificato con delibera di C.C. n. 20 del 22.03.2013;

Vista la Legge n. 549 del 28.12.1995 e, più precisamente, i commi dal 59 al 67, che apporta modificazioni a diversi articoli del sopramenzionato D.lgs.n. 507/93 riguardanti l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 che riconosce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

Dato atto che la summenzionata Legge n. 549/1995 riconosce ai Comuni la facoltà di modificare o esonerare talune fattispecie impositive;

Considerata la opportunità di esonerare dal pagamento della tassa le occupazioni effettuate con i passi carrabili- che secondo l'art. 44, comma 4, del D.L.gs. n. 507/93, sono quei manufatti costruiti sul suolo pubblico ovvero gli appositi intervalli lasciati nei marciapiedi per facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata- che non siano individuati con l'apposito segnale di divieto di sosta rilasciato dallo stesso Comune secondo le norme del "Codice della strada". Secondo tali norme non vi è alcuna differenza tra i suddetti passi ed i semplici accessi a raso qualora entrambi non siano segnalati nel modo dianzi indicato. Cosicchè nessun vantaggio deriva al proprietario dall'avere un "passo carrabile" anziché un semplice accesso, se entrambi non vengono segnalati.

Considerato l'esiguo minor gettito, dovuto all'accoglimento della proposta, pari ad € 7.463,25, che si prevede, peraltro, possa essere assorbito con il recupero delle imposte evase nell'ambito dell'attività di controllo svolta sui tributi comunali;

Ritenuto, pertanto, equo ed opportuno equiparare al fine della tassazione i "passi carrabili" agli accessi carrabili e pedonali a raso già tassati solo se segnalati con l'apposito cartello di divieto di sosta;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge n.448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF, e successive modifiche, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle Entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro i termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;

Visto l'articolo 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 secondo il quale: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento";

Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra esplicitate, apportare le seguenti modifiche al vigente Regolamento comunale per l'occupazione spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa (T.O.S.A.P.):

- All'art. 21 intitolato "Esclusioni" dopo la lettera b) è aggiunta la lettera c) del seguente tenore: c) le occupazioni eseguite con "passi carrabili" non individuati con apposito cartello di divieto di sosta
- All'art. 26 intitolato "Maggiorazioni e riduzioni" il comma 1 che testualmente recita: "Per i passi carrabili la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento" viene abrogato
- Al comma 8 dello stesso art. 26 la lettera b), che testualmente recita:
 b) per gli accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;

è sostituita dalla seguente lettera b):

- b) per gli accessi carrabili o pedonali a raso, anche qualificabili come "passi carrabili" per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
- Allo stesso comma 8 dell'art. 26 le lettere a) e c) sono abrogate

Ritenuto, altresì ,di abrogare i seguenti punti delle "Tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" nella sua formulazione:

C) Occupazioni con passi carrabili (art. 44, comma3)Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 50%)

- D) Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti (art. 44, comma 10) Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 50%)
- F) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati (art. 44, comma 9) Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 90%)

Ritenuto, infine ,di sostituire il punto E) delle "Tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" nella sua formulazione:

E) Accessi carrabili o pedonali a raso, anche qualificabili come "passi carrabili" per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi (Art. 44, comma 8)

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%)

Categoria prima€	11,10
Categoria seconda€	7,23
Categoria terza€	4,65
Categoria quarta€	3,62

Dato atto che i citati art. 21 e 26 del Regolamento Comunale sopra menzionato, a seguito delle modifiche di cui al punto precedente sono così riformulati:

Art. 21

(Esclusioni)

Sono escluse dall'applicazione della tassa:

- a) le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con balconi, verande, bowwindows e simili infissi di carattere stabile;
- b) le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune ovvero al demanio statale;
- c) le occupazioni eseguite con "passi carrabili" non individuati con apposito cartello di divieto di sosta.

Art. 26

(Maggiorazioni e riduzioni)

Per i passi carrabili la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento.(ABROGATO)

Per le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico la tariffa ordinaria è ridotta del 70 per cento.

Per le occupazioni temporanee aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee destinate alla erogazione dei pubblici servizi la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento.

Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe ordinarie sono ridotte al 50 per cento.

Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.

Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello originariamente consentito si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in maniera fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

- a) per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;(ABROGATO)
- b) per gli accessi carrabili o pedonali a raso, anche qualificabili come "passi carrabili" per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
- c) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati la tariffa ordinaria è ridotta del 90% (ABROGATO)
- d) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
- e) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. n. 507/93, la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
- f) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni consecutivi interi la tariffa giornaliera è ridotta del 20 per cento;
- g) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 1 mese o che si verifichino con carattere ricorrente è disposta la riscossione mediante convenzione con tariffa ridotta del 50 per cento;

In tutti gli altri casi sopra non considerati in cui la legge prevede la facoltà da parte del Comune di disporre riduzioni od aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.

DELIBERA

1. **DI APPORTARE** le seguenti modificazioni al vigente Regolamento Comunale per l'occupazione spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 42 del 23 Aprile 1994 da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 22.03.2013:

- All'art. 21 intitolato "Esclusioni" dopo la lettera b) è aggiunta la lettera c) del seguente tenore: c) le occupazioni eseguite con "passi carrabili" non individuati con apposito cartello di divieto di sosta
- All'art. 26 intitolato "Maggiorazioni e riduzioni" il comma 1 che testualmente recita: "Per i passi carrabili la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento" viene abrogato
- Al comma 8 dello stesso art. 26 la lettera b), che testualmente recita:
 b) per gli accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;

è sostituita dalla seguente lettera b):

- b) per gli accessi carrabili o pedonali a raso, anche qualificabili come "passi carrabili" per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
- Allo stesso comma 8 dell'art. 26 le lettere a) e c) sono abrogate
- I seguenti punti delle "Tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" nella sua formulazione sono abrogati:
 - C) Occupazioni con passi carrabili (art. 44, comma3) Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 50%)
 - D) Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti (art. 44, comma 10) Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 50%)
 - F) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati (art. 44, comma 9) Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 90%)
- Il punto E) delle "Tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" nella sua formulazione è sostituito dal seguente punto:
 - E) Accessi carrabili o pedonali a raso, anche qualificabili come "passi carrabili" per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi (Art. 44, comma 8)

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%)

Categoria prima€	11,10
Categoria seconda€	7,23
Categoria terza€	4,65
Categoria quarta€	3,62

2. **DI DARE ATTO** che i citati artt. 21 e 26 del Regolamento Comunale sopra menzionato, a seguito delle modifiche di cui al punto 1 sono così riformulati :

Art. 21

(Esclusioni)

Sono escluse dall'applicazione della tassa:

- a) le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con balconi, verande, bowwindows e simili infissi di carattere stabile;
- b) le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune ovvero al demanio statale.
- c) le occupazioni eseguite con "passi carrabili" non individuati con apposito cartello di divieto di sosta

Art. 26

(Maggiorazioni e riduzioni)

Per i passi carrabili la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento.(ABROGATO)

Per le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico la tariffa ordinaria è ridotta del 70 per cento.

Per le occupazioni temporanee aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee destinate alla erogazione dei pubblici servizi la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento.

Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe ordinarie sono ridotte al 50 per cento.

Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.

Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello originariamente consentito si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in maniera fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

- a) per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento; (ABROGATO)
- b) per gli accessi carrabili o pedonali a raso, anche qualificabili come "passi carrabili" per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
- c) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati la tariffa ordinaria è ridotta del 90%(ABROGATO)
- d) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;

- e) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. n. 507/93, la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
- f) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni consecutivi interi la tariffa giornaliera è ridotta del 20 per cento;
- g) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 1 mese o che si verifichino con carattere ricorrente è disposta la riscossione mediante convenzione con tariffa ridotta del 50 per cento;

In tutti gli altri casi sopra non considerati in cui la legge prevede la facoltà da parte del Comune di disporre riduzioni od aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.

- 3. **DI DARE ATTO**, altresì, che, all'ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA-TARIFFE sono apportate le seguenti modifiche:
 - I seguenti punti delle "Tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" nella sua formulazione sono abrogati:
 - C) Occupazioni con passi carrabili (art. 44, comma3)Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 50%)
 - D) Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti (art. 44, comma 10) Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 50%)
 - F) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati (art. 44, comma 9) Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 90%)
 - Il punto E) delle "Tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" nella sua formulazione è sostituito dal seguente punto:
- E) Accessi carrabili o pedonali a raso, anche qualificabili come "passi carrabili" per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi (Art. 44, comma 8)

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%)

Categoria prima€	11,10
Categoria seconda€	7,23
Categoria terza €	4,65
Categoria quarta€	3,62

- 4. **DI DARE ATTO** che la presente modifica al Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018;
- 5. **DI DARE ATTO** che il testo del Regolamento comunale per l'occupazione spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, integrato e coordinato con le modifiche di cui al precedente punto 1. è quello allegato al presente atto per formarne parte integrante.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra trascritta;

PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è corredata del/i seguente/i parere/i richiesto/i ed espresso/i ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA: Responsabile del Settore TRIBUTI, FEDUZZI DANIELA, in data 20-12-2017, Favorevole

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE: Responsabile del Servizio Finanziario VALENTINI ORNELLA, in data 21-12-2017, Favorevole

Con votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO	Favorevole	SIROTTI MASSIMILIANO	Favorevole
PAGANELLI SANDRO	Favorevole	MAGNANELLI ENRICO	
ROSSI NICOLA	Favorevole	MUCI MARIA CLARA	
ANDREANI UMBERTO	Favorevole	SESTILI PIERO	
VITTORIA RAFFAELLA		FEDRIGUCCI GIAN FRANCO	Favorevole
FOSCHI ELISABETTA	Favorevole	SCARAMUCCI FEDERICO	Favorevole
BALDUINI GIUSEPPE	Favorevole	CALCAGNINI BRUNELLA	Favorevole
SCALBI LAURA	Favorevole	FORTI EMILIA	
VETRI MARIANNA	Favorevole		

totale voti favorevoli n. 12 totale voti contrari n. 0 totale astenuti n. 0

DELIBERA

DI APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, a seguito di separata votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO	Favorevole	SIROTTI MASSIMILIANO	Favorevole
PAGANELLI SANDRO	Favorevole	MAGNANELLI ENRICO	
ROSSI NICOLA	Favorevole	MUCI MARIA CLARA	
ANDREANI UMBERTO	Favorevole	SESTILI PIERO	
VITTORIA RAFFAELLA		FEDRIGUCCI GIAN FRANCO	Favorevole
FOSCHI ELISABETTA	Favorevole	SCARAMUCCI FEDERICO	Favorevole
BALDUINI GIUSEPPE	Favorevole	CALCAGNINI BRUNELLA	Favorevole
SCALBI LAURA	Favorevole	FORTI EMILIA	
VETRI MARIANNA	Favorevole		


totale voti favorevoli n. 12 totale voti contrari n. 0 totale astenuti n. 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale così approvato e sottoscritto:

II Presidente FOSCHI ELISABETTA EGABULA TESA





Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 32 comma 1 della L. 18.06.2009 n. 69.

Urbino, [1 3 FEB, 2018

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267.

Urbino,

IL SEGRETARIO

COMUNE DI URBINO
Provincia di Pesaro e Urbino

API DO VIO CON DESIDENTALE DE CONSIDERALE DE CONSID

COMUNE DI URBINO

Settore Tributi

REGOLAMENTO

PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA (T.O.S.A.P.)

APPROVATO

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 23 Aprile 1994 e MODIFICATO con deliberazioni C.C. n. 113 del 22 Settembre 1995, n. 23 del 12 Febbraio 1996, n. 45 del 21 Aprile 1999, n. 19 del 28 Febbraio 2000, n. 31 del 26 Aprile 2005, n. 32 del 12 giugno 2012 e n. 20 del 22.03.2013

CAPO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 1

(DISPOSIZIONI GENERALI)

Il presente regolamento disciplina le occupazioni di qualsiasi natura del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa, sempre nel rispetto del riconoscimento della città di Urbino, quale Città Patrimonio dell'UNESCO.

Con le espressioni "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono gli spazi e le aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

ART. 2

(OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE)

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee.

Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 3

(RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE)

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo e durata, occupare gli spazi e le aree di cui all'art. 1 deve farne richiesta in carta legale al soggetto competente.

La domanda deve contenere;

- a) le generalità, il domicilio e il codice fiscale del richiedente;
- b) il motivo e l'oggetto dell'occupazione;
- c) la durata dell'occupazione, la sua dimensione e l'ubicazione esatta;
- d) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.
- e) la richiesta di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs 42/04 con i relativi allegati progettuali, per istallazioni di durata superiore a 120 giorni ricadenti in ambito di vincolo paesaggistico di cui agli artt. 136 e 142 del D.Lgs 42/04;
- f) la richiesta di parere preventivo alla competente Soprintendenza, con i relativi allegati progettuali,

finalizzata ad acquisire il parere stabilito dal provvedimento di tutela indiretta di cui al decreto emanato dalla Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività Culturali delle Marche in data 13/01/2004 prot. 91/IV2.1, per istallazioni di durata inferiore a 120 giorni ricadenti nel centro storico:

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio e l'area richiesta.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Qualora per la concessione della stessa area siano state presentate più domande la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. Tale condizione non si applica alle occupazioni di spazi ed aree di cui all'art. 1 da effettuarsi con dehors, per le quali vigono le disposizioni del presente regolamento e le limitazioni specifiche di cui ai successivi articoli 3 bis e 3 ter.

ART. 3-BIS

(OCCUPAZIONI CON DÉHORS)

Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, per "dehors" si intende l'insieme degli elementi (mobili o smontabili o facilmente rimovibili) posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico che costituiscono, delimitano ed arredano, lo spazio per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande o per il commercio alimentare

Gli elementi dei dehors sono classificati come di seguito indicati:

- a.) tavoli, sedie, poltroncine e sgabelli;
- b.) fioriere ed elementi di delimitazione;
- c.) pedane;
- d.) stufe ad irraggiamento;
- e.) impianto d'illuminazione e lampade;
- f.) cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- g.) ombrelloni;
- h.) tende e coperture di varie tipologie;
- i.) menù e legii.

L'elencazione degli elementi di arredo e delle strutture di dehors di cui sopra deve intendersi a scopo esemplificativo e quindi non esaustivo delle tipologie di arredo ammissibili.

La richiesta di autorizzazione alla realizzazione dei dehors dovrà contenere il progetto dettagliato dell'opera che si intende realizzare con i relativi elaborati tecnici (stato di fatto e stato di progetto), relazioni tecniche illustrative, immagini fotografiche e quanto altro necessario per conseguire le apposite autorizzazioni.

Chiunque intenda occupare gli spazi e le aree di cui al presente articolo deve farne richiesta in carta legale alla Amministrazione comunale entro il 15 gennaio di ogni anno. Tale termine non si applica ai pubblici esercizi che, per motivazioni connesse alla nuova apertura del locale o ad una nuova gestione, che richiedano l'occupazione di spazi ed aree di cui al presente articolo con dehor oltre il termine del 15 gennaio.

La domanda deve contenere;

a) le generalità, il domicilio e il codice fiscale del richiedente;

- b) il motivo e l'oggetto dell'occupazione
- c) la durata dell'occupazione, la sua dimensione e l'ubicazione esatta;
- d) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.
- e)Per installazioni di durata superiore a 120 giorni da effettuarsi in aree ricadenti in ambito di vincolo paesaggistico ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs 42/04, documentazione tecnica firmata digitalmente (relazioni, progetti, e apposita modulistica idoneamente compilata) necessaria per l'acquisizione di apposita autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs 42/04;

f)Per installazioni di durata inferiore a 120 giorni da effettuarsi all'interno del centro storico documentazione tecnica firmata digitalmente (relazioni, progetti, e apposita modulistica idoneamente compilata) necessaria per l'acquisizione del parere preventivo della competente Soprintendenza in merito alla tutela indiretta di cui al decreto emanato dalla Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività Culturali delle Marche in data 13/01/2004 prot. 91/IV2.1.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

L'ufficio competente provvede a trasmettere la domanda ad una commissione composta da tre membri: un delegato dell'Ufficio Tecnico, un delegato del Servizio Urbanistica, un delegato del Comando di Polizia Municipale. La commissione è incaricata di vagliare la domanda di provvedere ad acquisire i pareri e le eventuali autorizzazioni necessarie di cui alle lettere e), f) e, qualora richiesti, i pareri del competente settore Tecnico e di Polizia Municipale.

Nel caso in cui la documentazione presentata risulti incompleta o vi siano modifiche puntuali da apportare ai progetti redatti, l'ufficio provvede a richiederle al soggetto interessato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento.

Il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo mediante dehors è effettuato dal soggetto competente entro il termine del 30 marzo di ogni anno.

L'occupazione di suolo pubblico deve realizzarsi nello spazio antistante l'esercizio del concessionario o, in casi particolari ove questo non sia possibile per motivi di sicurezza, ordine pubblico, viabilità o altri similari, negli spazi adiacenti la propria attività.

Qualora per la concessione della stessa area siano state presentate più domande per l'occupazione di suolo con dehors costituiscono titolo di preferenza i seguenti requisiti:

la titolarità di assegnazioni all'occupazione di suolo pubblico per l'area oggetto di richiesta in anni precedenti a quello di presentazione della domanda;

l'ubicazione (via, strada, piazza etc.) della sede del pubblico esercizio che deve coincidere con quella dell'area di cui si chiede l'occupazione;

la distanza dell'area che si chiede di occupare dalla sede dell'attività che ne faccia richiesta.

Nel caso in cui l'area adiacente all'attività facente richiesta non sia concedibile per motivi di sicurezza, ordine pubblico, viabilità o altri similari, l'Ente si riserva la facoltà di concedere l'area disponibile all'occupazione di suolo pubblico più vicina alla sede dell'esercizio

Al fine di garantire soluzioni unitarie, nel rispetto di quanto indicato all'articolo 3 ter., la scelta della tipologia dei materiali e dei colori dei déhors dovrà essere effettuata ispirandosi a criteri armonici rispetto a quelli utilizzati nella stessa piazza o nella stessa strada, adeguandosi all'impianto urbanistico circostante per quanto attiene alle caratteristiche morfotipologiche e architettoniche prevalenti nel contesto.

ART. 3-TER

(SPECIFICHE COSTRUTTIVE PER I DEHORS)

1. CARATTERISTICHE GENERALI DEI DEHORS

- a) I dehors devono essere installati garantendo la maggiore attiguita' possibile all'esercizio ed evitando di occultare la vista di targhe, lapidi, cippi commemorativi o altri elementi di valore storico e architettonico di interesse culturale.
- b) Non e' consentito installare dehors o parti di esso sulle sedi stradali destinate alle fermate di mezzi di trasporto pubblici e sui marciapiedi, comunque delimitati, qualora l'installazione non consenta il mantenimento di uno spazio libero ad uso pedonale pari a cm 150. Qualora per particolari condizioni connesse al decoro o alla sicurezza urbana l'installazione debba essere effettuata a ridosso del pubblico esercizio, è necessario il conseguimento del parere rilasciato dal competente settore tecnico.
- c) Al di fuori delle aree pedonalizzate o a traffico limitato (ZTL) non è consentito installare dehors sul lato della strada opposto a quello dove si trova l'esercizio di somministrazione del richiedente.
- d) Qualora l'occupazione di suolo pubblico richiesta per l'installazione dei dehors si estenda in aree antistanti negozi adiacenti, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passaggio e similari, dovrà essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa dal richiedente.
- e) L'installazione dei dehors in prossimita' di intersezioni viarie dovrà essere realizzata in modo tale da non ostacolare la visuale. La distanza degli elementi di delimitazione perimetrale dei dehors dall'intersezione stradale non deve essere inferiore a m 2,5; tale distanza va misurata dal filo del marciapiede, qualora esistente. Per le installazioni interne al centro abitato l'approvazione di distanze inferiori sarà vincolata al parere del settore tecnico competente in materia di viabilita' e traffico. Per le installazioni esterne al centro abitato dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 29 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 in merito a distanze dal confine stradale e fasce di rispetto.
- f) In corrispondenza dei passi carrai la distanza fra il passo carraio e la delimitazione verticale dei dehos non deve essere inferiore a metri 1,50.
- g) Qualora, per particolari condizioni, l'installazione dei dehors debba essere effettuata in sovrapposizione con la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio, dietro apposita autorizzazione del competente Settore Tecnico, dovrà provvedere alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata.
- h) L'installazione di dehors all'interno di percorsi porticati e gallerie dovrà essere realizzata senza coperture ne pedane. L'installazione su pedane è consentita solamente nel caso in cui la pavimentazione del porticato o della galleria non sia pianeggiante. L'occupazione non dovrà superare la metà del portico e/o della galleria e comunque dovrà consentire un libero ed agevole transito pedonale.
- i) Su tutto il territorio comunale i dehors non possono disporre di allacciamenti esclusivi da parte degli Enti erogatori, per luce, gas e acqua.
- j) E' vietata qualsiasi forma di pubblicità su tutti gli elementi costituenti l'occupazione.

2.SUPERFICIE DEI DEHORS

- a) I dehors temporanei potranno occupare una superficie massima di mq 95
- b) La realizzazione di dehors su un'area destinata a parcheggio pubblico dovrà essere effettuata in modo tale da rispettare la modularità dei posti auto e non invadere le corsie di manovra. La massima superficie per l'installazione di dehors temporanei in aree di parcheggio pubblico è pari a n. 5 posti auto. Nel caso di dehors permanenti la superficie massima non potrà eccedere gli spazi definiti da n. 4 posti auto.
- c) Nelle piazze pubbliche di ridotte dimensioni lo spazio complessivo occupato dai dehors non potrà in alcun caso essere maggiore di 1/3 della superficie complessiva della piazza, al netto di percorsi viari pedonali e /o carrabili di pertinenza.

DELIMITAZIONE DELL'AREA DEI DEHORS

- a) Al fine di minimizzare l'impatto estetico dei dehors sul contesto storico del sito UNESCO, all'interno del centro storico e nelle aree a ridosso delle mura, le delimitazioni degli spazi esterni destinati ai dehors sono ammesse unicamente se costituite da parapetti a croce di S. Andrea realizzati in ferro con finitura nelle tonalità del marrone scuro (testa di moro). Gli elementi di delimitazione perimetrale dovranno essere collocati al limite dell'occupazione richiesta, lungo il perimetro o in corrispondenza degli angoli, ed avere altezza compresa fra un minimo di cm 70 ed un massimo di 100 cm. La delimitazione dovrà inoltre essere dotata di idonei elementi posti alla base del telaio perimetrale per permetterne il fissaggio al suolo. La lunghezza della singola ringhiera costituente la delimitazione perimetrale, comprensiva di montanti verticali, dovrà avere dimensione massima di 160 cm. E' auspicabile che la realizzazione delle delimitazioni perimetrali avvenga con ringhiere di lunghezze modulari. Le giunture fra i singoli elementi ed i particolari tecnici dovranno riprodurre quelle dei parapetti storici presenti in Piazza della Repubblica e nel porticato della Chiesa di S. Francesco.
- b) Nelle aree esterne al centro storico ed in quelle non a ridosso delle mura sono consente anche delimitazioni realizzate con essenze verdi autoctone che, per loro intrinseche caratteristiche, non siano pericolose per gli utenti. Le essenze impiegate dovranno avere altezza compresa fra un minimo di cm. 50 ed un massimo di cm 90. Tali delimitazioni dovranno essere realizzate con vasi in terracotta; legno massello (anche a doghe); pietra; ferro e acciaio corten o acciaio verniciato a polveri di colore verde o marrone scuro (testa di moro). E' vietato l'utilizzo di vasellame in plastica messo in opera senza ulteriori rivestimenti o elementi coprivaso da realizzarsi con i materiali di cui sopra.
- E' obbligo del concessionario il mantenimento in ordine e la cura delle fioriere.

3. PAVIMENTAZIONE DEI DEHORS

- a) Nelle aree pedonali e nei porticati dove vi sia un andamento del terreno non pianeggiante l'area oggetto di occupazione di suolo pubblico deve essere pavimentata con pedane che consentano di eliminare i dislivelli e permettano di ottenere una superficie pianeggiante. Per l'installazione delle pedane, al fine di non ostacolare la viabilità pedonale e carrabile, è necessario il conseguimento del parere del settore tecnico competente in materia di viabilità e traffico.
- b) La realizzazione di dehors in aree verdi o con pavimentazione permeabile deve essere realizzata in modo tale da garantire il corretto deflusso delle acque.
- c) Le pedane di sostegno e le pavimentazioni dei dehors non dovranno in alcun modo essere di ostacolo o ostruzione agli elementi di arredo urbano esistenti o a caditoie e chiusini.
- d) Nel caso in cui l'installazione delle pedane debba essere effettuata in aree con dislivelli aventi pendenza minore del 10% la pedana dovrà essere fatta a gradoni aventi l'altezza massima di ogni gradone di cm 20. L'installazione in zone con pendenze superiori al 10% dovrà invece essere realizzata con gradoni aventi l'altezza massima, di ogni gradone, pari a cm 30.
- e) Le strutture delle pedane, le pavimentazioni ed i gradoni, dovranno obbligatoriamente avere rivestimento in legno massello, nelle colorazioni del marrone scuro (testa di moro). Pedane, gradoni e pavimentazioni dovranno avere la medesima colorazione, che dovrà comunque essere della stessa tonalità delle delimitazioni perimetrali del dehors. Il legno della struttura, dei gradoni e delle pavimentazioni dovrà essere trattato con impregnante antirepellente al fine di garantire una idonea resistenza agli agenti atmosferici.
- f) In considerazione della specifica conformazione del sito di installazione, all'interno del centro storico e nelle aree a ridosso delle mura le pedane potranno avere una profondità minima di cm 160 e massima di cm 320. Dimensioni massime maggiori dovranno essere valutate in funzione al sito di installazione e saranno subordinate al parere del settore competente in materia di viabilità e traffico.

4.COPERTURE DELL'AREA DEI DEHORS

- a) Le strutture di copertura dei dehors dovranno essere realizzate con ombrelloni o elementi ombreggianti in tela opaca, di colore corda, bianco o ecrù. Le coperture potranno avere forma rotonda, quadrata, rettangolare o triangolare e dovranno essere inscrivibili in un quadrato avente dimensioni massime pari all'area occupata dal dehors. Gli elementi ombreggianti potranno essere messi in opera singolarmente o in serie e dovranno avere la struttura portante posizionata centralmente o lateralmente, realizzata con la medesima colorazione delle strutture perimetrali e delle pedane del dehors. La struttura portante dovrà essere stabilmente appoggiata al suolo. Le strutture di appoggio dovranno essere realizzate o idoneamente rivestite con i medesimi materiali utilizzati per la realizzazione delle strutture perimetrali, delle pedane o delle fioriere dei dehors e rifinite con analoga colorazione.
- b) Le strutture di copertura non devono in alcun modo estendersi oltre all'area richiesta per l'occupazione di suolo pubblico, né coprire eventuali marciapiedi limitrofi o presenti fra il dehors e l'esercizio commerciale.
- c) La copertura dei dehors dovrà essere realizzata ad un'altezza minima di m. 2.10 dal piano di calpestio. Non è consentito l'abbassamento del telo di falda o delle eventuali mantovane al di sotto di m. 2.10 dal piano di calpestio del dehors.

5.ELEMENTI DI ARREDO DELL'AREA DEI DEHORS

- a) Nei dehors collocati all'interno del centro storico di Urbino e nelle aree a ridosso delle mura i materiali da utilizzare per la realizzazione di elementi di arredo dovranno presentare caratteristiche di omogeneità. A tal fine è ammessa l'utilizzazione dei seguenti materiali:
- Ferro nelle colorazioni del marrone scuro (testa di moro);
- Acciaio satinato, acidato, corten o verniciato nei colori del marrone scuro (testa di moro);
- Legno nei colori naturali e nelle tinte scure;
- Ghisa.

Non è ammesso l'utilizzo di materiali plastici né di materiali, anche ricompresi al precedente elenco, con tinte che contrastino fortemente con l'ambiente circostante.

- b) Per la realizzazione dell'illuminazione artificiale dei dehors non sono ammessi corpi illuminanti del tipo a globo. L'illuminazione dovrà essere realizzata in conformità alla L.R. Marche n. 10 del 24.07.2002. E' vietata l'installazione di corpi illuminanti con immissione direzionata verso l'alto. L'illuminazione non deve creare fenomeni di abbagliamento alla circolazione veicolare e pedonale e deve essere realizzata con lampade ad alta efficienza e basso consumo energetico e con tinte della stessa tonalità dell'illuminazione pubblica dell'area di inserimento del dehors, nel rispetto delle normative vigenti in materia impiantistica. E' fatto divieto di fissare i corpi illuminanti alle pareti di immobili, porticati, pilastri o altri elementi strutturali e decorativi esterni alla struttura del dehor.
- c) Eventuali lampade da riscaldamento devono avere tutte le caratteristiche ed i requisiti richiesti dalla normativa vigente, devono essere di colore intonato all'arredo nel suo insieme o alla struttura del dehors e non devono contrastare con l'ambiente circostante.
- d) Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali a cura del concessionario, sia esso proprietario o gestore del pubblico esercizio. Lo spazio pubblico del dehors dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio. E' fatto obbligo ai titolari della concessione per l'occupazione del suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica, pena la revoca della concessione. In caso di inottemperanza l'amministrazione comunale, previa verifica dell'inadempimento, potrà procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità; fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per il maggior danno.
- e) I dehors da realizzare all'interno del centro storico e della buffer zone del sito UNESCO possono prevedere l'installazione di menù e legii integrati alla struttura del dehors stesso e realizzati con i medesimi materiali e le stesse finiture e colorazioni della struttura portante e della pedana. La dimensione massima di leggii e menù è di cm 29,7 x 42. La realizzazione di tali elementi è vincolata all'obbligo di presentare le liste dei prodotti e dei menu in almeno due lingue (italiano e inglese), ed

all'evidenziazione dei prodotti tipici, biologici o provenienti da ditte, cooperative o aziende agricole locali, che l'esercizio offre alla clientela.

ART. 4

(PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI)

Le domande sono assegnate al soggetto competente che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della legge n. 241/90, a rendere noto l'avvio del procedimento.

Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo. In caso di mancata previsione regolamentare il termine per la decisione è quello stabilito dalla legge n. 241/90.

In caso di diniego questo viene comunicato al richiedente nei termini previsti dal procedimento.

ART. 5

(RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE)

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione o autorizzazione saranno indicate le generalità e il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e la superficie dell'area concessa ed eventuali condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni o autorizzazioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge n. 112/91 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa contenute nel relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 248 del 04.06.1993.

Le concessioni valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalla occupazione;
- c) con la facoltà della Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
- d) a termine, per la durata convenuta.

ART. 6

(OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO)

Le concessioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di

concessione di occupazione di suolo pubblico.

L'occupazione deve avvenire con la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.

E' vietato al concessionario di alterare in alcun modo il suolo occupato, di smuovere la pavimentazione o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenere la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni devono effettuarsi in modo da non creare intralcio e pericolo al transito dei passanti e dei mezzi di trasporto.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

ART. 7

(OCCUPAZIONI D'URGENZA)

Per far fronte a situazioni di emergenza o di grave pericolo per persone e cose l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di avere conseguito il formale provvedimento concessorio, che verrà quindi rilasciato a sanatoria.

In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Municipale via fax o a mezzo posta elettronica certificata.

ART. 8

(OCCUPAZIONI CON TENDE, INSEGNE E ARREDI SIMILARI)

Per collocare tende, insegne ed arredi similari sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale.

Per ragioni di arredo urbano e per il pubblico decoro l'autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

ART. 9

(OCCUPAZIONE CON PONTEGGI)

Sono da intendersi occupazioni temporanee di suolo pubblico anche i ponteggi sopraelevati rispetto al piano di calpestio. La superficie da conteggiare è quella risultante dalla proiezione sul suolo pubblico.

ART. 10

(ESPOSIZIONE DI MERCE)

L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta alla relativa concessione comunale.

ART. 11

(MESTIERI GIROVAGHI E MESTIERI ARTISTICI)

Le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (circhi, giostre ecc.) sono soggette alle disposizioni del presente regolamento.

Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuate dal Comune, sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

Coloro che esercitano il commercio ambulante su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti e, in ogni caso, tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri. Tale attività è comunque vietata nelle aree

pubbliche all'interno del Centro Storico, così come previsto dall'art. 18 del vigente "Regolamento per l'esercizio dei mercati e per la disciplina del commercio ambulante".

Il permesso è richiesto anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

ART. 12

(ESECUZIONE DI LAVORI E DI OPERE)

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico mediante scavi e con materiale di risulta, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

ART. 13

(OCCUPAZIONE DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI IL SUOLO PUBBLICO)

Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc. nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico, così come per collocare ponteggi sopraelevati, festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione o l'autorizzazione comunale e, nel caso in cui l'occupazione debba essere effettuata in aree di proprietà di soggetti od Enti terzi, è inoltre necessario acquisire il parere del soggetto o Ente proprietario dell'area.

ART. 14

(AUTORIZZAZIONE AI LAVORI)

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

ART. 15

(DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE)

Il sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

ART. 16

(DECADENZA DELLA CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE)

La decadenza della concessione o autorizzazione può essere pronunciata per i seguenti motivi:

- a) mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
- b) reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
- c) la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli.

ART. 17

(REVOCA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE)

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni o autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

ART. 18

(RINNOVO DELLE CONCESSIONI)

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza prevista dall'articolo 5.

Per le occupazioni temporanee il concessionario, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre il termine stabilito, ha l'obbligo di presentare, almeno 10 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

ART. 19

(OCCUPAZIONI ABUSIVE-RIMOZIONE DI MATERIALI)

Fatta salva ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 20

(DISPOSIZIONI GENERALI)

Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni, le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, sul suolo pubblico e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate sulle aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Sono soggette all'imposizione da parte del Comune anche le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato.

Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato e della Provincia o al demanio statale.

ART. 21

(ESCLUSIONI)

Sono escluse dall'applicazione della tassa:

- a) le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
- b) le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune ovvero al demanio statale
- c) le occupazioni eseguite con "passi carrabili" non individuati con apposito cartello di divieto di sosta

ART. 22

(CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE)

Ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs n. 507/93 questo Comune, con popolazione residente di n. 15.117 abitanti al 31 dicembre 1991, è classificato nella classe IV.

ART.23

(CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA E SUA GRADUAZIONE)

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale avviene l'occupazione.

A tale scopo, sentita la Commissione Edilizia, il territorio comunale è classificato in 4 categorie, secondo l'allegato elenco di classificazione.

In ogni caso la tassa si applica secondo le tariffe deliberate per le varie categorie ed in base alla predetta classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 507/93, se nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

I soggetti che svolgono attività di trasporto pubblico non di linea (taxi) per le occupazioni delle superfici appositamente individuate dal Comune per l'esercizio dell'attività stessa, sono esonerati dal pagamento della tassa dovuta.

manufatto da aziende di erogazione dei servizi pubblici e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa va commisurata al numero di utenze presenti nel territorio comunale al 31 dicembre dell'anno precedente.

ART. 24

(MISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA-CRITERI)

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

ART. 25

(TARIFFE)

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categoria menzionate all'art. 23 secondo l'allegato elenco di classificazione e sono allegate al presente regolamento.

La tariffa per utenza dovuta per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi è annualmente rivalutata in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma non suscettibile di frazionamento.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie di cui sopra, in rapporto alla durata delle occupazioni che può essere espressa in giorni o in ore.

Si applicano le maggiorazioni e le riduzioni previste dal D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni e quelle contemplate dall'art. 26 del presente regolamento.

Art. 26

(Maggiorazioni e riduzioni)

Per le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico la tariffa ordinaria è ridotta del 70 per cento.

Per le occupazioni temporanee aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee destinate alla erogazione dei pubblici servizi la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento.

Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe ordinarie sono ridotte al 50 per cento.

Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.

Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello originariamente consentito si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in maniera fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

- a) per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;(ABROGATO)
- b) per gli accessi carrabili o pedonali a raso, anche qualificabili come "passi carrabili" per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
- c) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati la tariffa ordinaria è ridotta del 90%(ABROGATO)
- d) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
- e) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. n. 507/93, la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
- f) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni consecutivi interi la tariffa giornaliera è ridotta del 20 per cento;
- g) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 1 mese o che si verifichino con carattere ricorrente è disposta la riscossione mediante convenzione con tariffa ridotta del 50 per cento; In tutti gli altri casi sopra non considerati in cui la legge prevede la facoltà da parte del Comune di disporre riduzioni od aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.

Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilità nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci:
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima:
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) le superfici e gli spazi dei tratti di strade provinciali che attraversano i centri abitati del Comune gravati da canoni concessori non ricognitori.
- i) le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, per occupazioni che permangano per non più di tre giorni.

ART. 28

(DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA)

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione comunale e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui ai commi precedenti, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, solo per l'anno 1999 si considerano effettuati nei termini i versamenti eseguiti entro il 31.3.1999.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Per le occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi il versamento della tassa, il cui importo minimo non può essere inferiore a euro 516,46, è effettuato in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Entro lo stesso termine deve essere comunicato al Comune il numero complessivo delle utenze al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione al Concessionario del servizio,

su apposito modello approvato con decreto interministeriale. L'arrotondamento viene calcolato come stabilito dalla Legge Finanziaria 2007 del 27 dicembre 206, n. 296, art. 1, comma 166, secondo il quale" il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. La tassa così determinata va versata anticipatamente. Se d'importo superiore a euro 258,23 può essere versata con le modalità indicate per la tassa permanente.

Per le occupazioni che hanno inizio e termine fra due scadenze la tassa dovrà essere pagata in due rate di cui la prima all'inizio dell'occupazione e la seconda al termine della stessa.

Per l'applicazione di quanto sopra previsto, il soggetto deve sottoscrivere il documento-quietanza, emesso dal Comune o dal Concessionario al momento del pagamento dell'intera tassa o della sua prima rata per accettazione della clausola con la quale è precisato che non si darà luogo ad alcuna restituzione della tassa versata, e che permane l'obbligo del versamento delle successive rate, nel caso in cui l'occupazione, per fatto non imputabile al Comune, abbia una durata inferiore a quella prevista all'atto dell'autorizzazione.

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto all'incaricato del Comune o al Concessionario che ne rilasciano ricevuta, ove va indicato distintamente l'importo corrisposto a titolo di tassa e gli eventuali oneri accessori.

ART. 29

(ACCERTAMENTI, RIMBORSI, RISCOSSIONI COATTIVE DELLA TASSA)

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D. Lgs. N. 507/93 e successive modificazioni.

ART. 30

(SANZIONI)

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs: n. 507/93.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione quali:

- a) l'occupazione senza titolo;
- b) l'occupazione in eccedenza alla superficie concessa:
- c) il mancato rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario:

sono punite a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.1934, n. 383 e successive modificazioni, della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni e del D.L. 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni.

ART. 31

(GESTIONE IN CONCESSIONE)

Il Consiglio Comunale, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare in concessione il servizio per la gestione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche ad uno dei soggetti iscritti all'albo previsto dall'art. 32 del D. Lgs. n. 507/93.

ART. 32

(NORME TRANSITORIE E FINALI)

In sede di prima applicazione, solamente per l'anno 2013,il termine del 15 gennaio previsto dall'art. 3-bis è prorogato al 15 aprile.

In virtù delle modifiche introdotte al presente regolamento con l'aggiornamento effettuato nel corrente anno 2013, l'occupazione di spazi pubblici con dehors potrà essere realizzata nel rispetto delle norme introdotte, con la seguente tempistica:

ELEMENTO O CARATTERISTICA VINCOLANTE PER I DEHORS	TEMPO MASSIMO PER LA REALIZZAZIONE Dalla data di approvazione del presente regolamento	PRESCRIZIONI PARTICOLARI
DELIMITAZIONI PERIMETRALI O ANGOLARI DEGLI SPAZI ESTERNI	1 anno	Nel periodo transitorio di 1 anno concesso per la realizzazione delle delimitazioni perimetrali, all'interno del Centro Storico e nelle aree a ridosso delle mura, è comunque vietato l'utilizzo di elementi di delimitazione quali vasi, fioriere o similari.
		Tale tempo massimo transitorio non si applica alle nuove richieste di occupazione, né alle richieste che prevedono modifiche planimetriche o altimetriche alle aree precedentemente occupate.
		Per le sole installazioni che siano già in possesso di autorizzazione paesaggistica in corso di validità e che non modifichino planimetricamente o altimetricamente le occupazioni di suolo pubblico già autorizzate è ammesso l'utilizzo di delimitazioni perimetrali diverse dalla croce di S. Andrea e già autorizzate, fino alla data di validità dell'Autorizzazione rilasciata. Possono essere concesse ulteriori deroghe motivate (fatti salvi

		gli adeguamenti di sicurezza).
REALIZZAZIONE DELLE PEDANE	3 anni Salvo proroga per causa di forza maggiore (fatti salvi gli adeguamenti di sicurezza).	Tale tempo massimo transitorio non si applica alle nuove richieste di occupazione, né alle richieste che prevedono modifiche planimetriche o altimetriche alle aree precedentemente occupate.
ADEGUAMENTO DELLE PEDANE ESISTENTI	Necessario per il rilascio dell'autorizzazione	L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico è da subito subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nel presente regolamento.
DOTAZIONE DELL'ACCESSO GRATUITO A INTERNET CON MODALITÀ WIRELESS	Consigliato	
MENÙ E LEGGII	Realizzabili solamente se il dehor rispetta tutte le prescrizioni contenute nel presente regolamento	La realizzazione di menù e legii integrati alle strutture dei dehors è subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni di cui al presente regolamento.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme del D. Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni.

Viene abrogato il "Regolamento per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche" approvato con deliberazione consiliare n. 309 del 21.12.1987 e successive modificazioni nonché tutte le altre disposizioni incompatibili con le presenti norme.

ART. 33

(ENTRATA IN VIGORE)

Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge 8.6.1990, n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

Le modifiche apportate al presente regolamento con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 12 giugno 2012 entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.

Le modifiche apportate al presente regolamento con delibera di Consiglio Comunale n. 20 22.03.2013 entrano in vigore dal 1° gennaio 2013.	del
Le modifiche apportate al presente regolamento con delibera di Consiglio Comunale nentrano in vigore dal 1° gennaio 2018.	del

* B ...

ALLEGATO AL REGOLAMENTO

PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

TARIFFE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A)	Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico, di spazi sottostanti e sop 44, comma 1, lett. a) e c)) Per ogni metro quadro e per anno:	rastanti il suolo stesso (art.
	Categoria prima€	22,21
	Categoria seconda€	14,46
	Categoria terza€	9,30
	Categoria quarta€	7,23
B)	Occupazione con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pu Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 70%)	bblico (art. 44, comma 2)
	Categoria prima€	6,66
	Categoria seconda€	4,34
	Categoria terza€	2,79
	Categoria quarta€	2,17
C)	Occupazioni con passi carrabili (art. 44, comma 3) Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 50%)	
	Categoria prima€	11,10
	Categoria seconda€	7,23

	Categoria terza	€	4,65
	Categoria quarta	€	3,62
	(ABROGATO)		
D)	Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzio (art. 44, comma 10)	ne dei	carburanti
	Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 50%)		
	Categoria prima	€	11,10
	Categoria seconda	€	7,23
	Categoria terza	€	4,65
	Categoria quarta	€	3,62
	(ABROGATO)		
de	Accessi carrabili o pedonali a raso, anche qualificabili come "passi c rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta ind accessi medesimi (art. 44. comma 8)		

E uali, a seguito l'area antistante gli accessi medesimi (art.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%)

Categoria prima€	11,10
Categoria seconda€	7,23
Categoria terza€	4,65
Categoria quarta€	3,62

F) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati (art. 44, comma 9)

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 90%)

Categoria prima	.€	2,22
Categoria seconda	€	1,45
Categoria terza	.€	0,93
Categoria quarta	.€	0,72

(ABROGATO)

- G) Soppresso
- H) Occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi: la tassa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze, determinate al 31 dicembre dell'anno precedente, per la misura unitaria di € 0,7747 per utenza e, comunque, con un importo minimo della tassa non inferiore a € 516,46.
- I) Per le occupazioni con seggiovie o funivie (art. 47, comma 3) la tassa annuale dovuta fino a un massimo di 5 km. lineari è di € 51,65.

Per ogni chilometro o frazione superiore a 5 Km., è dovuta una maggiorazione di € 10.33.

L) Per la costruzione, da parte del Comune, di gallerie sotterranee per il passaggio di condutture, di cavi o impianti è dovuta, oltre alla tassa annua di cui alla lettera H) per ogni Km. lineare o frazione, anche un contributo "una tantum" nelle spese di costruzione fino al 50% delle spese stesse (art. 47, comma 4).

M) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi (art. 48, comma 7)

Per ogni apparecchio e per anno:

Centro abitato€	10,33
Zona limitrofa€	7,75
Frazioni, sobborghi e zone periferiche€	5,16

N) Distributori di carburante (art. 48, commi 1-6)

Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore a 4 metri quadrati:

Per ogni distributore e per anno:

Centro abitato	.€	39,25
Zona limitrofa	€	23,76
Sobborghi e zone periferiche	.€	10,33
Frazioni	€	5,16

La tassa è applicata per i distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa, nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti le superfici di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

O) Occupazioni temporanee di suolo pubblico

(art. 45, comma 2, lett. a))

1)	per ogni metro quadrato e per giorno intero Categoria prima€	1,55	
	Categoria seconda€	1,24	
	Categoria terza€	1,03	
	Categoria quarta€	0,93	
2)	 per ogni metro quadrato e per ore di occupazione: la tariffa è in proporzione alla categoria rapportata alle ore di effettiva occupazione. -dalle ore 0 alle ore 7 		
	Categoria prima€	0,155	
	Categoria seconda€	0,124	
	Categoria terza€	0,107	
	Categoria quarta€	0,093	
	-dalle ore 7 alle ore 13		
	Categoria prima€	0,929	
	Categoria seconda€	0,743	
	Categoria terza€	0,616	
	Categoria quarta€	0,558	
	-dalle ore 13 alle ore 24		
	Categoria prima€	0,465	
	Categoria seconda€	0,372	
	Categoria terza€	0,399	
	Categoria quarta€	0,279	

- P) Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (art. 45, comma 2, lett. c) la tariffa è quella indicata alla lettera O) ridotta del 50%.
- Q) Per le occupazioni con tende e simili la tariffa è quella indicata alla lettera O) ridotta del 70% (art. 45, comma 3).

Ove le tende siano poste a co3pertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate la tassa è determinata con riferimento alla parte di esse sporgenti dai banchi o dalle aree medesime.

- R) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa è quella indicata alla lettera O) (art. 45, comma 4).
- S) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto le tariffe di cui alle precedenti lettere sono ridotte del 50% (art. 45, comma 5).
- T) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa ordinaria di cui alla lettera O) è ridotta dell'80% (art. 45, comma 5).
 - Le superfici occupate sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.
- U) Per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. n. 507/93 la tariffa di cui alla lettera O) è ridotta del 50% (art. 45, comma 5).
 Le occupazioni in parola, effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.
- V) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune si applica la tariffa indicata alla lettera O) (art. 45, comma 6).
- W) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe di cui alla lettera
 O) sono ridotte del 50%.
- Z) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria indicata alla lettera O) è ridotta dell'80% (art. 45, comma 7).
- X) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47, comma 5, del D. Lgs. n. 507/93.

La tassa è determinata in misura forfettaria come segue:

a) fino a un Km. lineare di durata non superiore a 30 gg.

Categoria prima€	5,16
Categoria seconda€	4,13
Categoria terza€	3,62
Categoria quarta€	3,10

b) oltre un km. lineare e di durata non superiore a 30 gg. (+50%)

Categoria prima€	7,75
Categoria seconda€	6,20
Categoria terza€	5,42
Categoria quarta€	4,65

Le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a 30 gg. sono soggette al pagamento della tassa nei termini seguenti:

OC	CUPAZIONI DI CUI ALLA LETTERA A)	
1)	fino a 90 gg.(+ 30%) Categoria prima€	6,71
	Categoria seconda€	5,37
	Categoria terza€	4,70
	Categoria quarta€	4,03
2)	oltre i 90 gg. e fino a 180 gg. (+50%) Categoria prima€	7,75
	Categoria seconda€	6,20
	Categoria terza€	5,42
	Categoria quarta€	4,65
21	di durata augoriara a 190 ag. (±100%)	
3)	di durata superiore a 180 gg. (+100%) Categoria prima€	10,33
	Categoria seconda€	8,26
	Categoria terza€	7,23
	Categoria quarta€	6,20
00	CCUPAZIONI DI CUI ALLA LETTERA B)	
1)	fino a 90 gg. (+30%) Categoria prima€	10,07
	Categoria seconda€	8,06
	Categoria terza€	7,05
	Categoria quarta€	6,04
2)	oltre i 90 gg. e fino a 180 gg. (+50%) Categoria prima€	11,62
	Categoria seconda€	9,30
	-	

8,13

	Categoria quarta€	6,97
3)	di durata superiore a 180 gg. (+100%)	
	Categoria prima€	15,49
	Categoria seconda€	12,40
	Categoria terza€	10,85
	Categoria quarta€	9,30

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni consecutivi interi la tariffa giornaliera è ridotta del 20%.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente la riscossione della tassa avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Le frazioni inferiori al mq. o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura di misura inferiore al mq. o al metro lineare, la tassa di determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le superfici eccedenti i 1000 mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti sono calcolate in ragione del 10%.

Per il solo anno 1994, la tassa è dovuta:

Cotogoria guarta

- a) per le occupazioni di cui all'art. 46 del D. Lgs. n. 507/93 (occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovia e funivia) è pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del 10%, con una tassa minima di € 25,82.
- b) per le occupazioni temporanee di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 507/93 effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, è determinata con riferimento alla tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentata del 50%.

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE ELENCO CLASSIFICAZIONE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE (Art. 42 D. Lgs. 15.11.1993, n. 507)

STRADE, SPAZI ED AREE DI PRIMA CATEGORIA

Centro abitato (intra muros):

Via Don Minzoni

Borgo Mercatale

Porta S. Lucia

P.le Roma

V.le Buozzi

Via dei Morti

Via Nazionale B. T. (fino ai collegi)

STRADE, SPAZI ED AREE DI SECONDA CATEGORIA

Zone limitrofe (extra muros) del Centro abitato non comprese in prima categoria:

Via A. Gramsci

V.le F. Comandino

Via G. Salvemini

V.le J. Gagarin

Via B. Montefeltro

Via B. Sforza

P.le E. Gonzaga

Via Del Popolo

Via O. Nelli

Via Baccio Pontelli

Via Piansevero

Via Salimbeni

Via P. Vergili

Via Giro Dei Debitori

Via Pellipario

Via Gasparini

Via M. Oddi

Via G. Da Montefeltro

Via Della Rocchetta

Via Fontanoni

Mazzaferro

Via P. Calamandrei

Via Togliatti

Via S. Allende

Via P. Neruda

Via Z. Mancini

Via Giovanni XXIII

Via P. Lumumba

Via E. Zeppi

V.le G. Di Vittorio

Via E. Bernini

Via G. Dini

Via Tortorina

Via M. L. King

Via Dell'Annunziata

Via F. Brandani

Via E. Ferri

Via G. Genga

Via A. Grandi

Via L. Pacioli

Via Quattroventi

Via G. Tomassini

STRADE, SPAZI ED AREE DI TERZA CATEGORIA

Sobborghi, zone periferiche e frazioni:

Via Sasso Gadana Trasanni Cavallino Torre Pieve di Cagna Tufo Canavaccio Crocicchia S. Donato Schieti Via della Stazione Pallino STRADE, SPAZI ED AREE DI QUARTA CATEGORIA Frazioni non comprese nella terza categoria Cà Mazzasette Castelboccione Cavaticci Coldelce Cerquetobono Colonna Forcuini Fornace Ghiaiolo Girfalco Maciolla Rancitella Marcella Miniera Monte Avorio Montecalende Monte Olivo

Monte Polo

Montesoffio

Paganico

Palazzo del Piano

Pantiere

Pozzuolo

Repuglie

SS. Annunziata

Cesane

Scotaneto

S. Marino

Via Piana

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELL'ART. 48 D. LGS. N. 507/93

(Distributori di carburanti e tabacchi)

- A) CENTRO ABITATO: Intra muros e tutte le vie comprese nella prima categoria ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 507/93.
- B) ZONA LIMITROFA: Extra muros: tutte le vie comprese nella seconda categoria ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 507/93.
- C) SOBBORGHI E ZONE

LIMITROFE: Tutte le località comprese nella terza categoria ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 507/93.

D) <u>FRAZIONI:</u> Tutte le località comprese nella quarta categoria ai sensi dell'art.

42 del D. Lgs. n. 507/93.



D. C. C.